

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO: domande più frequenti.

1-D: Che cosa è un impianto fotovoltaico?

R: Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:

- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione o direttamente a utenze isolate tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.

2-D: Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?

R: vantaggi possono riassumersi in:

- assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento (nel caso in cui non si realizzano impianti a inseguimento della traiettoria solare);
- costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
- modularità del sistema (per aumentare la potenza dell'impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).

Per contro bisogna tener presente che l'installazione di un impianto fotovoltaico è caratterizzata da un costo iniziale elevato (dovuto ai moduli molto costosi) e che la produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole) e l'alternarsi del giorno alla notte.

3-D: Che differenza c'è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?

R: pur usufruendo della stessa fonte il sole, entrambe le tipologie d'impianto catturano la radiazione attraverso superfici captanti:

mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l'energia termica del sole per riscaldare l'acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per l'integrazione del riscaldamento degli ambienti.

4-D: Cosa si intende per potenza nominale dell'impianto fotovoltaico?

R: per potenza nominale s'intende:

La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico che è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).

5-D: Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?

R: I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc...) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all'esistenza sul sito d'installazione dei seguenti requisiti:

- disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.

Le condizioni ottimali nella nostra regione a sono:

- esposizione **SUD** (bene anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
- inclinazione dei moduli a **35°**;
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento (camini, ciminiera, alberi ecc..).

6-D: Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

R: Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici con inclinazione di 35°) e a moduli di silicio cristallino si ha:

un valore indicativo di occupazione di superficie di circa 8-10 m per kW di potenza nominale installata.

La tecnologia dell'**amorfo o amorfo tripla giunzione** richiede invece una superficie maggiore (circa 20mq per kWp installato) mentre sono necessari dai 35 ai 50 mq per kWp installato nel caso di impianti orientabili.

7-D: Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?

R: La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:

- radiazione solare incidente sul sito d'installazione;
- orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti dell'impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).

Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di "inseguimento" del sole, nella nostra regione è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:

- **FRIULI VENEZIA-GIULIA 1.000 – 1.200 kWh/anno**

nella altre regioni d'Italia si hanno:

- centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
- meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno

E' opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000/3.500 kWh.

8-D: Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?

R: Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da:

7.000 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di **4.500 €/kWp** per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1-1.5% del costo dell'impianto.

9-D: Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?

R: Da analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni dell'impianto.

In particolare i **moduli**, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i **20** anni anche se l'aspettativa supera i 30 anni;

L'**inverter** (dal costo di circa **3.000 €**), che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata, ha un vita media che può essere garantita fino a 20 anni.

D: [A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?](#)

R: Il soggetto responsabile che intende realizzare l'impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell'ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.). Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web:

http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezza/sparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/

10-D: [Quanta energia elettrica può produrre un impianto per ogni kWp installato?](#)

R: La valutazione indicativa della produzione annua nella nostra regione è di circa 1.000/1.200 kWh per ogni kW di potenza installata.

D: [Le installazioni di impianti fotovoltaici sono soggette a particolari autorizzazioni necessarie o richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza \(UTF\)?](#)

R: L'installazione degli impianti fotovoltaici non sono soggetti a particolari autorizzazioni da parte dei Comuni od altri Enti territoriali per impianti integrati o semintegrati nella struttura edilizia, fatta salva la denuncia DIA per impianti non integrati o superiori a 20kW, semprechè l'impianto non ricada in particolari zone di rispetto ambientale o su edifici di particolare pregio architettonico (Centri Storici ecc..). Non necessita neppure la Denuncia di Officina Elettrica e richiedere la licenza di esercizio UTF degli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW (legge 133/99).

11-D: [Che cosa s'intende per incentivazione "in conto energia"?](#)

R: Con l'espressione "incentivazione in **conto capitale**" si intende l'erogazione di un contributo a percentuale ai fini di coprire parte dell'investimento necessario per la realizzazione, in questo caso, un impianto fotovoltaico, mentre con l'espressione "**conto energia**" viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera mediante apposite tariffe (per ogni kWh) l'energia elettrica prodotta da un impianto e per un certo numero di anni.

12-D: [Chi può beneficiare dell'incentivazione?](#)

R: Possono beneficiare dell'incentivazione:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o di edifici;

che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

13-D: [Oltre l' incentivazione "in conto energia" ci sono altri benefici per chi installa impianti fotovoltaici ?](#)

R: Con il Conto Energia, oltre alla remunerazione con tariffe incentivanti per ogni kWh di energia elettrica prodotto dall'impianto fotovoltaico, c'è la possibilità per il soggetto titolare dell'utenza elettrica, a cui è stata concessa l'incentivazione e su cui grava il collegamento dell'impianto fotovoltaico, di sgravare l'importo della bolletta relativa ai kWh utilizzati dalla sua utenza elettrica, se il suo consumo è pari ai kWh prodotti;

sgravare parte dell'importo se il suo consumo è superiore, pagando la differenza;
Sgravare totalmente l'importo qualora il suo consumo è risultato inferiore e mantenere a propria disposizione nei tre anni successivi dalla contabilizzazione (in una specie di banca dell'energia elettrica) i kWh prodotti in eccedenza.

14-D: Chi effettua l'erogazione delle tariffe incentivanti?

R: L'incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.(www.gsel.it)

15-D: Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?

R: L'incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

- scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
- remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

16-D: A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?

R: Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:

| Taglia di potenza dell'impianto | Non integrato (€/kWh) | Parzialmente integrato (€/kWh) | Integrato (€/kWh) |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 kW \leq P \leq 3 kW | 0,40 | 0,44 | 0,49 |
| 3 kW < P \leq 20 kW | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
| P > 20 kW | 0,36 | 0,40 | 0,44 |

Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007) ed il 31 dicembre 2008.

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione "totale" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
 - edifici,
 - fabbricati,
 - strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all'ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l'applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell'energia.

L'articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che "Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione.

Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.

17-D: Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007?

R: Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:

- impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):

Tipologia specifica Descrizione

| Tipologia specifica | Descrizione |
|---------------------|---|
| 1 | Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra |
| 2 | Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse |
| 3 | Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse |

-
- impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):

Tipologia specifica Descrizione

| Tipologia specifica | Descrizione |
|---------------------|---|
| 1 | Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita |
| 2 | Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto |
| 3 | Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni |
| 4 | Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici |
| 5 | Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici |
| 6 | Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi |

| | |
|----|--|
| | di supporto |
| 7 | Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura |
| 8 | Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse |
| 9 | Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane |
| 10 | Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa |

•
 impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

18-D: In quanto tempo si recupera il capitale investito, usufruendo delle tariffe del "conto Energia"?

R: Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito, in base agli attuali costi, compreso tra 9 e 14 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia

19-D: Che cosa è il servizio di scambio sul posto?

R: Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico. Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW

20-D: La realizzazione di un impianto fotovoltaico mediante finanziamento con un istituto bancario è compatibile con il conto energia?

R: Si c'è compatibilità.

Istituti bancari che hanno sottoscritto l'accordo quadro con il GSE:

- Banca Arditi Galati
- Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli
- Cassa dei Risparmi di Forlì e Romagna
- Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
- Cassa di Risparmio di Ravenna
- Cassa di Risparmio di Venezia
- Cassa di Risparmio in Bologna
- Credito Cooperativo Valdinievole
- Banca di Palermo
- Banca Popolare di Sondrio
- Banca Reggiana
- Banca Sella
- Banca Sella Nord Est

- Flashbank
- Friulcassa Cassa di Risparmio Regionale
- MPS Banca per l'Impresa
- Intesa Sanpaolo
- Sanpaolo Banca dell'Adriatico
- Sanpaolo Banco di Napoli
- SelmaBipiemme Leasing
- UniCredit Banca

Per maggiori informazioni, i soggetti interessati possono rivolgersi direttamente ai suddetti istituti.

21-D: Una persona fisica proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?

R: Sì.

22-D: Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell'immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?

R: Può farlo se la potenza dell'impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.

23-D: E' possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?

R: E' possibile, ma è bene distinguere due casi:

- per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica immessa in rete e non consumata nell'anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l'eventuale credito residuo viene annullato;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.

24-D: E' possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?

R: Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.

25-D: E' possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?

R: No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

26-D. Come vengono comunicate le letture al GSE?

R: Le misure di produzione incentivata vengono comunicate, dal soggetto responsabile stesso o dal gestore di rete locale se il servizio è di sua competenza, attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite dal GSE stesso.

27-D. Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?

R: Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l'impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto ed all'eventuale installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica. Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l'utenza.

28-D: Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?

R: Gli incentivi vengono erogati dopo la stipula della convenzione con il GSE e sono calcolati dal momento dell'entrata in esercizio effettivo dell'impianto.

29-D: Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?

R: Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello d'invio delle misure da parte del Responsabile del servizio di misura (soggetto responsabile o gestore di rete).

Se l'ultimo giorno è un giorno festivo, i pagamenti sono disposti con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Inoltre, mentre per gli impianti che operano in regime di cessione il pagamento avviene con cadenza mensile, al superamento della soglia limite di 250€ per impianti sotto i 20kW di potenza e di 500 Euro per impianti sopra i 20kW di potenza, per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto il pagamento avviene con cadenza bimestrale al superamento della soglia limite di 250 Euro.

30-D: In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa?

R: Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:

- a. usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
- b. cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;
- c. vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
 - o attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
 - o attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta);

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c..

31-D: Quale l'iter per accedere alle tariffe incentivanti?

R: L'iter generale da seguire per accedere all'incentivazione è il seguente:

- il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
- nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta;
- ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
- entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, - pena la decadenza dal diritto all'incentivo - il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, il termine per la presentazione della richiesta è di 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera stessa, sempre che gli impianti siano realizzati, nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e non beneficino e non abbiano beneficiato della tariffa incentivante di cui ai medesimi decreti.

Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull'apposito portale predisposto dal GSE stesso

32-D: Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio?

R: È necessario utilizzare il portale del GSE (<https://fotovoltaico.gsel.it>) e compilare le apposite sezioni come indicato nella Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web riportata sul sito del GSE. Si ricorda che è possibile inserire i dati per la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia solo a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico.

33-D: A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo?

R: Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale "soggetto attuatore", unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l'incentivazione. La documentazione, in plico sigillato riportante l'intestazione "GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007", deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.Ilo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell'accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall'Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.). Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell'incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso). L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.

34-D: E' reperibile un fac-simile di richiesta?

R. No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.

35-D: E' necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta?

R: Non è necessario.

36-D: Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nella richiesta di incentivo?

R: La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico.

37-D: Come si individua la data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico?

R: La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistono tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
- risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

38-D: Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l'inserimento dei dati relativi all'impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti?

R. Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.

39-D: Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?

R: Secondo quanto indicato nell'allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):

- documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale; corredati di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell'impianto fotovoltaico su supporto informatico;
- scheda tecnica d'impianto;
- elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola;
- certificato di collaudo dell'impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante quanto indicato al punto 5 dell'allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;
- copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8).

In merito alla proprietà dell'immobile, ove è stato installato l'impianto fotovoltaico, e alle autorizzazioni conseguite:

- Dichiarazione di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell'immobile;
- Copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell'impianto, ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in tal senso.

Per identificare in maniera univoca il punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio dell'incentivazione:

- Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice.

40-D: E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?

R. Sì. La fotocopia, non autenticata, della carta di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4)

41-D: Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell'edificio?

R: Non è richiesto.

42-D: E' necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti?

R: Non è richiesto.

43-D: E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per la compilazione e l'invio delle comunicazioni?

R. Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.

44-D. Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

R: Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).

A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nella dichiarazione dovranno essere attestati:

- la natura del soggetto responsabile;
- la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento);
- la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
- la tipologia dell'impianto (non integrato, parzialmente integrato, integrato architettonicamente), nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione con riferimento all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
- la data di entrata in esercizio;
- se l'impianto opta per il regime di cessione in rete o di scambio sul posto;
- di non incorrere in condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e con il premio legato alla certificazione energetica.

Per ulteriori ragguagli ed informazioni si invita a consultare i seguenti siti:

GSE al sito: www.grtn.it e l'ENEL al sito: www.enel.it i